REGISTRATO A TORINO
2° UFFICIO DELLE ENTRATE
14.7.2020
n. 26958

STUDIO NOTARILE PREVER
10122 TORINO - Via S. Tommaso, 6 - Tel. 011 538371 - 011 538372 - Fax 011 5175352 - E-mail: enrico.prever@notariato.it

Repertorio n.13791 Raccolta n.11100

COSTITUZIONE DI SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO

REPUBBLICA ITALIANA

Il trenta giugno duemilaventi, in Torino, nel mio studio in via San Tommaso 6.

Avanti me dottor Enrico Prever, notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo sono presenti i signori:

CASTELLUCCIO Paola, nata a Torino il 19 maggio 1965, domiciliata in Druento, via Axerio 6, codice fiscale CST PLA 65E59 L219T;

PARTENZA Italo, nato a Macerata il 28 giugno 1964, domiciliato in Milano, via Settala 59, codice fiscale PRT TLI 64H28 E783C;

REATEGUI Alessandro, nato a Torino il 13 ottobre 1979, domiciliato in Candelo, via Resistenza 25, codice fiscale RTG LSN 79R13 L219C;

ARIAGNO Danilo, nato a Torino il 2 marzo 1957, domiciliato in Torino, via Monte Ortigara 35, codice fiscale RGN DNL 57C02 L219G.

I comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di dare atto di quanto segue:

1°) Tra i signori CASTELLUCCIO Paola, PARTENZA Italo, REATEGUI Alessandro e ARIAGNO Danilo è costituita una società di mutuo soccorso denominata "MUTUA DIRITTO E SALUTE - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ENTE DEL TERZO SETTORE" anche per brevità definita "MUTUA DES".

L'acronimo ETS potrà essere utilizzato solo avvenuta l'iscrizione della società nel registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

2°) La società ha sede nel Comune di Druento.

Ai soli fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i comparenti mi dichiarano che l'indirizzo attuale della società è posto in Via A. Volta 31/A.

3°) La Mutua è retta dai principi della mutualità, è senza fini di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi mutualistici.

La Mutua opera unicamente a favore dei propri Soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali realizzando in particolare, in forma diretta o indiretta in favore dei soci anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati una finalità assistenziale e solidaristica e di supporto ai bisogni del socio o della propria famiglia, in coerenza con quanto previsto dal sistema pubblico di protezione sociale e anche in aggiunta e/o ad integrazione e/o sostituzione.

Le finalità di interesse generale della Mutua si sostanziano

in una o più delle seguenti attività:
a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio - sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, inabilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di sussidi economici nonché servizi di assistenza alle famiglie dei Soci defunti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in gravissime situazioni di disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari o di imprevista mancata percezione di indennità contrattualmente dovute ed in assenza di provvidenze pubbliche;
e) promozione di ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria o conveniente al conseguimento dello scopo sociale.
Per la realizzazione degli scopi sociali, la Mutua potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto, quali, a titolo meramente esemplificativo:
1) stabilire rapporti con organismi associativi e mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
2) stipulare accordi e/o convenzioni con:
- società di servizi che supportano la Mutua nella fase di erogazione del sussidio e/o nella propria gestione contabile/amministrativa nonché, più in generale, nella realizzazione degli scopi sociali;
- strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri medici polispecialistici, laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, strutture sanitarie odontoiatriche;
- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali dei medici, centri di assistenza infermieristica e/o domiciliare;
- stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;
- casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, altre società di mutuo soccorso, compagnie di assicurazione, società di servizi e ogni altra società o ente la cui attività è strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;
3) promuovere servizi sanitari e socio assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo e, più in generale, promuovere ogni iniziativa che possa essere di supporto alla realizzazione degli scopi sociali;
4) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico ed affidare a tali soggetti l'esplicazione di determi-

nati servizi;
5) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;
6) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non;
7) istituire e gestire fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sue successive modificazioni ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla Legge.
I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento interno.
4°) La durata della società è illimitata.
5) Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno: il primo il 31 dicembre 2020.
6) L'amministrazione e la rappresentanza della società a tempo indeterminato spettano ai signori CASTELLUCCIO Paola, REATEGUI Alessandro, PARTENZA Italo e ARIAGNO Danilo, sopragenerali zzati, i quali dichiarano di accettare la carica.
I nominati amministratori restano in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni.
Il signor ARIAGNO Danilo viene nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, il signor REATEGUI Alessandro viene nominato Vicepresidente.
7) I comparenti eseguono qui all'atto il conferimento di Euro 2.500,00 ciascuno quale fondo sociale per spese iniziali.
Il totale dei conferimenti ammonta quindi complessivamente ad Euro 10.000,00.
I comparenti dichiarano che dette somme sono state versate come segue:
- signora CASTELLUCCIO Paola mediante assegno bancario, non trasferibile, tratto su c/c presso Intesa Sanpaolo SpA in data odierna intestato all'Ente costituendo (n.8331933136-07)
- signor REATEGUI Alessandro mediante assegno bancario, non trasferibile, tratto su c/c presso Banca Sella in data odierna intestato all'Ente costituendo (n.0901928720/04)
- signor ARIAGNO Danilo mediante assegno bancario, non trasferibile, tratto su c/c presso Banca del Piemonte in data odierna intestato all'Ente costituendo (n.077402417704)
- signor PARTENZA Italo mediante assegno bancario, non trasferibile, tratto su c/c presso Banca Mediolanum in data odierna intestato all'Ente costituendo (n.08463116407)
e si rilasciano reciproca quietanza per i rispettivi conferimenti.
Viene nominato Revisore legale dei conti della società il dottor Roberto Dosio, nato a Torino il 28 maggio 1961, domiciliato in Torino, via San Quintino 10, iscritto nel Registro dei Revisori legali al numero 20977 (G.U. n. 31 bis 21/4/95).

I comparenti danno atto che la società sarà retta dalle seguenti norme di funzionamento:

STATUTO

I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 Denominazione

E' costituita una Società di Mutuo Soccorso denominata **"MUTUA DIRITTO E SALUTE - SOCIETA' DI MUTUO SOCCORSO - ENTE DEL TERZO SETTORE", anche per brevità definita "MUTUA DES".**

La Mutua acquista personalità giuridica ed è una Mutua volontaria disciplinata dalla legge 15 aprile 1886, n. 3818, sue successive modifiche e integrazioni, nonché dalle vigenti norme in materia di mutuo soccorso e dal presente Statuto. Per quanto riguarda il suo funzionamento si rimanda a quanto disciplinato nel regolamento interno (di seguito il "Regolamento Interno") e dal regolamento elettorale (di seguito il "Regolamento Elettorale").

Art. 2. Durata

La durata della Mutua è illimitata.

Art. 3. Sede

La Mutua ha sede nel Comune di Druento.

Il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non costituisce modifica dello statuto ed è di competenza del consiglio di amministrazione.

La Mutua può costituire su tutto il territorio nazionale, con delibera del consiglio di amministrazione sedi secondarie, uffici, comitati, nonché gruppi di soci coordinati da strutture organizzative a livello territoriale i cui compiti e funzioni sono disciplinati dal Regolamento Interno.

TITOLO II

SCOPO E OGGETTO

Art. 4. Scopo, oggetto

La Mutua è retta dai principi della mutualità, è senza fini di lucro e ha come scopo la solidarietà di mutuo soccorso, in tutte le forme e le modalità consentite dalla legge e dal presente Statuto, nel rispetto dei principi mutualistici.

La Mutua opera unicamente a favore dei propri Soci e dei loro familiari, ed intende far partecipare gli stessi ai benefici della mutualità associativa, nei limiti delle proprie disponibilità finanziarie e patrimoniali realizzando in particolare, in forma diretta o indiretta in favore dei soci anche tramite la gestione associata con altri organismi, enti o soggetti pubblici/privati una finalità assistenziale e solidaristica e di supporto ai bisogni del socio o della propria famiglia, in coerenza con quanto previsto dal sistema pubblico di protezione sociale e anche in aggiunta e/o ad integrazione e/o sostituzione.

Le finalità di interesse generale della Mutua si sostanziano in una o più delle seguenti attività:

a) erogazione di trattamenti e prestazioni socio - sanitarie nei casi di infortunio, malattia e invalidità al lavoro, ina-

bilità temporanea o permanente o altri prevedibili e imprevedibili eventi;
b) erogazione di sussidi in caso di spese sanitarie sostenute dai Soci per la diagnosi e la cura delle malattie e degli infortuni;
c) erogazione di sussidi economici nonché servizi di assistenza alle famiglie dei Soci defunti;
d) erogazione di contributi economici e di servizi di assistenza ai Soci che si trovino in gravissime situazioni di disagio economico a seguito dell'improvvisa perdita di fonti reddituali personali e familiari o di imprevista mancata percezione di indennità contrattualmente dovute ed in assenza di provvidenze pubbliche;
e) promozione di ogni altra iniziativa che si rendesse necessaria o conveniente al conseguimento dello scopo sociale.
Per la realizzazione degli scopi sociali, la Mutua potrà attivare tutte le iniziative che si rendessero necessarie purché conformi al presente Statuto, quali, a titolo meramente esemplificativo:
1) stabilire rapporti con organismi associativi e mutualistici similari sia a livello locale, regionale, nazionale o internazionale;
2) stipulare accordi e/o convenzioni con:
- società di servizi che supportano la Mutua nella fase di erogazione del sussidio e/o nella propria gestione contabile/amministrativa nonché, più in generale, nella realizzazione degli scopi sociali;
- strutture sanitarie, istituti di cura pubblici o privati, centri medici polispecialistici, laboratori di analisi e diagnostica, centri fisioterapici, strutture sanitarie odontoiatriche;
- studi professionali medici, medici specialistici, ordini professionali dei medici, centri di assistenza infermieristica e/o domiciliare;
- stabilimenti ed istituti termali, alberghi e pensioni, case di riposo e cura per anziani;
- casse di assistenza, fondi sanitari integrativi, altre società di mutuo soccorso, compagnie di assicurazione, società di servizi e ogni altra società o ente la cui attività è strumentale alla realizzazione degli scopi sociali;
3) promuovere servizi sanitari e socio assistenziali, sia a domicilio, che presso ospedali, case di cura e di riposo e, più in generale, promuovere ogni iniziativa che possa essere di supporto alla realizzazione degli scopi sociali;
4) aderire e partecipare a consulte, consorzi, cooperative e in genere a tutte le iniziative operanti nel settore mutualistico ed affidare a tali soggetti l'esplicazione di determinati servizi;
5) effettuare tutte le operazioni mobiliari e immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale;

6) effettuare ogni altro servizio idoneo al raggiungimento degli scopi sociali, anche attraverso la pubblicazione di stampe periodiche e non;
7) istituire e gestire fondi sanitari integrativi di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sue successive modificazioni ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla Legge.
I limiti, le norme e i contributi per l'esplicazione delle prestazioni sociali saranno indicati e determinati in apposito Regolamento interno.

TITOLO III
SOCI

Art. 5. Soci

I Soci si articolano nelle categorie sotto indicate, cui corrispondono diversi diritti ed obblighi: il loro numero è illimitato e la qualifica di Socio decade automaticamente in caso di decesso, esclusione, decadenza, determinando la risoluzione di diritto dei rapporti mutualistici in corso fra il Socio e la Mutua.
In particolare, i Soci si distinguono in:
a) Soci Fondatori;
b) Soci Ordinari;
c) Soci Convenzionati;
d) Soci Convenzionati Beneficiari;
e) Soci Mediati;
f) Soci Collaboratori;
g) Soci Onorari;
h) Soci Sovventori.

Art. 6. Soci Fondatori

Sono Soci Fondatori tutti coloro che hanno partecipato alla costituzione della Mutua.
La qualità di Socio Fondatore consente di nominare i componenti del consiglio di amministrazione della Mutua, nonché di partecipare attivamente alla vita associativa.
I Soci Fondatori partecipano alla vita associativa avendo diritto di voto nelle assemblee e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 7. Soci Ordinari

Il numero dei Soci Ordinari è illimitato.
Sono Soci Ordinari tutte le persone fisiche che abbiano i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno, che risultano in linea con i versamenti contributivi e che facciano richiesta di adesione alla Mutua.
I Soci Ordinari partecipano alla vita associativa avendo diritto di voto nelle assemblee.
L'ammissione dei Soci Ordinari, subordinata al versamento dei contributi associativi di iscrizione, deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8. Soci Convenzionati

Sono Soci Convenzionati le persone giuridiche che abbiano i

requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno e che, in forza di apposite convenzioni, disposizioni di legge e statutarie, in conformità a contratti di lavoro, accordi e/o regolamenti aziendali, facciano richiesta di adesione alla Mutua.

La loro ammissione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione.

Essi non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali.

Art.9. Soci Convenzionati Beneficiari

Sono Soci Convenzionati Beneficiari le persone fisiche residenti in Italia (dipendenti/associati/iscritti/clienti), che richiedono l'adesione alla Mutua in virtù e a seguito dell'ammissione del Socio Convenzionato di cui al precedente Art. 8.

L'ammissione dei Soci Convenzionati Beneficiari è subordinata al versamento dei contributi, che potrebbero essere versati da loro direttamente o per loro conto dai rispettivi Soci Convenzionati.

I Soci Convenzionati Beneficiari partecipano alla vita associativa avendo diritto di voto.

Art.10. Soci Mediati

È ammessa, altresì, la nomina a Socio Mediato di altre società di mutuo soccorso, a condizione che i membri, persone fisiche di queste, siano beneficiari delle prestazioni rese dalla Mutua, nonché i fondi sanitari integrativi richiamati agli artt. 2 e 3 della L. 15 aprile 1886, n. 3818, sue successive modifiche ed integrazioni, in rappresentanza dei propri lavoratori iscritti.

I Soci Mediati devono possedere i requisiti previsti dallo Statuto e dal Regolamento Interno. La loro ammissione deve essere deliberata dal consiglio di amministrazione. Essi hanno diritto di voto.

Art. 11. Soci Collaboratori

I Soci Collaboratori sono Soci Ordinari che, oltre a partecipare alla vita associativa, svolgono un'attività di promozione e di divulgazione degli scopi e dei servizi della Mutua.

Per diventare Socio Collaboratore il Socio Ordinario deve presentare apposita domanda scritta su apposito modulo fornito dalla Mutua stessa al consiglio di amministrazione il quale ne delibererà la qualifica e conferirà al Socio apposito incarico.

Art. 12. Soci Onorari, Soci Sovventori

Oltre ai Soci Ordinari si distinguono le seguenti categorie di Soci:

a) Soci Onorari;

b) Soci Sovventori.

Sono Soci Onorari le persone fisiche e/o giuridiche, pubbliche e private che attraverso la loro adesione possono favorire in modo rilevante il perseguimento degli scopi della Mutua. Trattasi di qualifica puramente onorifica.

Sono Soci Sovventori le persone fisiche e/o giuridiche che effettuano conferimenti patrimoniali a favore della Mutua.
Entrambe le categorie summenzionate non hanno diritto di voto nelle assemblee sociali, pur potendovi partecipare, né diritto ad usufruire delle prestazioni erogate dalla Mutua.
Non sono inoltre tenute al versamento di alcun contributo.

Art. 13. Modalità di ammissione del Socio

Per essere ammesso a far parte della Mutua in qualità di Socio l'aspirante deve seguire la procedura di adesione indicata nel Regolamento Interno.

Art. 14. Obblighi dei Soci

Ogni Socio ha l'obbligo di:

a) rispettare il presente Statuto, il Regolamento Interno ed il Regolamento Elettorale;

b) osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea e dal consiglio di amministrazione;

c) versare la tassa di ammissione, le quote sociali e tutte le contribuzioni sociali necessarie e idonee al conseguimento degli scopi sociali, all'osservanza del Regolamento Interno e delle deliberazioni degli organi sociali, in relazione alla propria categoria di appartenenza.

Se durante il corso dell'anno, per motivi eccezionali e comunque di forza maggiore, le prestazioni divenissero più onerose di quanto previsto dal successivo art.19 del presente Statuto, il consiglio di amministrazione ha la facoltà di aumentare i contributi. La delibera del consiglio di amministrazione deve essere confermata dall'assemblea non oltre sei mesi dalla data del provvedimento del consiglio.

Art. 15. Scioglimento del vincolo

La qualità di Socio si perde per recesso, esclusione, per causa di morte o per vicende estintive del Socio persona giuridica, come meglio precisato nel Regolamento Interno.

Art. 16. Recesso dalla Mutua

Il Socio della Mutua qualora dovesse decidere di recedere dalla stessa potrà inviare apposita comunicazione di recesso al consiglio di amministrazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata ("PEC").
Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Fino a tale data il Socio è impegnato al pagamento del contributo.

Art. 17. Recesso dalle Prestazioni erogate dalla Mutua

Il Socio può decidere di continuare ad essere Socio della Mutua e contemporaneamente di recedere anche da una sola delle varie prestazioni di assistenza erogate dalla Mutua. Le modalità di recesso di cui al presente articolo verranno appositamente disciplinate nel Regolamento interno.

Art. 18. Esclusione

L'esclusione è deliberata dal consiglio di amministrazione nei casi previsti dall'art. 2533 del codice civile ed in par-

ticolare verso i Soci:
a) che non osservino le disposizioni del presente Statuto, del Regolamento interno, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non prestano la prosecuzione nemmeno temporanea del rapporto sociale;
b) che si rendano morosi nel versamento dei contributi;
c) verso i Soci che siano condannati per gravi reati contro la persona, il patrimonio e la morale, che abbiano simulato ad arte il verificarsi delle condizioni per ottenere le prestazioni o che abbiano commesso atti gravemente dannosi per la Mutua.
La deliberazione di esclusione deve essere comunicata al Socio per iscritto.
L'esclusione ha effetto immediato. I Soci esclusi sono tenuti al pagamento dei contributi sociali, relativi all'esercizio durante il quale è stato attribuito il provvedimento di esclusione.
Contro la deliberazione di esclusione il Socio può proporre opposizione nel termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, ricorrendo alla procedura arbitrale di cui all'art. 35 del presente Statuto.

Art. 19. Versamenti

Il Socio all'atto dell'adesione alla Mutua dovrà effettuare appositi versamenti che verranno impiegati per la quota sociale e per i contributi sociali utili all'erogazione di prestazioni della Mutua.
L'importo dei versamenti verrà disciplinato all'interno del Regolamento interno, che prevederà modalità e criteri per il versamento.
I versamenti effettuati dai Soci sono a fondo perduto e in nessun caso, quindi nemmeno in caso di scioglimento della Mutua o in caso di morte, o di recesso od esclusione dalla Mutua, può farsi luogo alla restituzione di quanto versato alla Mutua.

TITOLO IV
ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 20. Patrimonio sociale

Il patrimonio della Mutua è costituito dalle quote sociali, dai contributi sociali, dai beni mobili e immobili quali risultano dal bilancio approvato dai Soci in assemblea ordinaria, nonché dalle riserve costituite a garanzia delle prestazioni e dal fondo patrimoniale, cui affluiranno anche i contributi sociali non utilizzati a copertura delle prestazioni dovute ai Soci.
Del fondo sociale una parte stabilita dal consiglio di amministrazione resterà nella cassa della Mutua allo scopo di far fronte alle spese di amministrazione dei vari fondi dell'ente e l'altra sarà impiegata a cura del consiglio di amministrazione, in uno o più dei seguenti modi:
a) in titoli emessi o garantiti dallo Stato;

b) in cartelle di istituti o di società nazionali di credito fondiario;
e) in deposito presso le casse postali di risparmio ordinario, di istituti bancari o finanziari di prim'ordine;
d) in tutte quelle operazioni mobiliari o immobiliari utili al conseguimento dello scopo sociale.
Le risorse sociali dovranno essere ripartite secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Art. 21. Lasciti e donazioni

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 del D. Lgs. 117/2017, sue successive modifiche e integrazioni, la Mutua può svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva.
Ai sensi dell'8 della Legge 15 aprile 1886 n. 3818, i lasciti e le donazioni che la Mutua ha conseguito o conseguisse per un fine determinato, potranno essere tenuti distinti dal patrimonio sociale e le rendite derivanti da essi erogate in conformità della destinazione fissata dal testatore o dal donatore.

Art. 22. Avanzi di gestione

La differenza attiva di bilancio è integralmente destinata alla riserva; la eventuale differenza passiva può essere coperta della riserva e, qualora l'assemblea decidesse diversamente, deve essere pareggiata con i contributi supplementari deliberati dall'assemblea stessa.
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi e riserve durante la vita della Mutua, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
In caso di scioglimento o trasformazione l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto secondo le previsioni del successivo articolo 36 del presente Statuto.

Art. 23. Esercizio sociale

L'esercizio si inizia il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio consuntivo corredato da una relazione degli amministratori sull'andamento della gestione sociale deve essere presentato all'approvazione dell'assemblea dei Soci entro il mese di aprile successivo alla scadenza dell'anno a cui si riferisce o entro e non oltre i 180 giorni nei casi previsti dall'art. 2364 del codice civile.
Il bilancio di esercizio è redatto ai sensi dall'art. 13 del D. Lgs. 117/2017, sue successive modifiche e integrazioni.

Art. 24. Bilancio consuntivo

Il bilancio consuntivo dell'esercizio è comunicato, con la relazione ed i documenti giustificativi, dagli amministratori al Collegio dei Sindaci e al revisore legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

Il bilancio consuntivo deve essere depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, dei sindaci e del revisore legale dei conti, nella sede sociale durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché è approvato.
I Soci possono prenderne visione.

Art. 25. Bilancio preventivo

Il bilancio preventivo è predisposto dal consiglio di amministrazione entro la fine dell'anno precedente.
In sede di approvazione del bilancio preventivo il consiglio di amministrazione stabilisce la misura dei contributi sociali oltre alla tassa di ammissione, intesa quale rimborso delle spese amministrative relative all'ammissione dei soci.
L'aumento dei contributi decorre dal primo giorno dell'anno cui il bilancio preventivo stesso si riferisce.

TITOLO V
ORGANI SOCIALI E LORO POTERI

Art. 26. Organi della Mutua

Gli organi della Mutua sono:
a) l'assemblea dei Soci;
b) il consiglio di amministrazione;
c) il presidente;
d) eventualmente, l'organo di controllo e/o il revisore.

Art. 27. Assemblea dei Soci

L'assemblea dei Soci è composta dai Soci in regola con il pagamento dei contributi sociali e iscritti nel libro Soci da almeno 3 (tre) mesi, o da rappresentanti degli stessi (di seguito i "Delegati"). La carica di Delegato è incompatibile con la carica di membro del consiglio di amministrazione. Numero, termini, modalità e condizioni di designazione dei Delegati sono più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale.
Il Socio Fondatore, Ordinario, Convenzionato Beneficiario e Mediato hanno diritto ad un voto e possono farsi rappresentare anche da un altro Socio nel rispetto dei termini e delle modalità più dettagliatamente disciplinate all'interno del Regolamento Elettorale. L'assemblea è presieduta dal presidente e in sua mancanza da persona designata dall'assemblea.

Art. 28. Assemblea ordinaria e straordinaria

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
Spetta all'assemblea ordinaria:
a) approvare il bilancio, la relazione del consiglio, quella dei sindaci e del revisore legale dei conti;
b) determinarne il numero dei componenti ed eleggere il consiglio di amministrazione;
c) eleggere il collegio dei sindaci e il revisore legale dei conti;
d) eleggere il presidente;
e) determinare il compenso eventualmente dovuto agli amministratori, ai sindaci, al revisore legale dei conti e al pre-

sidente;
f) approvare il Regolamento Elettorale;
f) deliberare su altre proposte presentate dal consiglio e sulle proposte dei Soci comunicate al consiglio almeno 90 giorni prima dell'assemblea e da esso preventivamente vagliate;
g) deliberare sulla responsabilità degli amministratori.
Spetta all'assemblea straordinaria:
a) modificare lo Statuto;
b) procedere allo scioglimento della Mutua nominando i liquidatori;
c) deliberare su ogni argomento competente allo scioglimento di natura anche patrimoniale.

Art. 29. Convocazione dell'assemblea

L'assemblea ordinaria è convocata dal consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio mediante lettera inviata tramite posta o posta elettronica o fax agli iscritti nel libro Soci da almeno 3 (tre) mesi.
L'assemblea, sia in sede ordinaria sia in sede straordinaria, è convocata dal consiglio di amministrazione quando lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta ai sindaci dal revisore legale dei conti o da almeno un decimo dei Soci.
Gli avvisi di convocazione delle assemblee ordinarie e straordinarie devono essere inviati mediante lettera, fax, messaggio di posta elettronica o con qualunque altro mezzo informatico di pubblicizzazione, anche mediante l'utilizzo del sito internet della Mutua, mediante l'inserimento nello stesso dell'avviso di convocazione de quo, almeno cinque giorni prima dell'adunanza dell'assemblea e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.
Il consiglio di amministrazione può usare, in aggiunta a quanto sopra previsto la pubblicazione della convocazione sulla Gazzetta Ufficiale nonché qualsiasi forma di pubblicità allo scopo di meglio diffondere tra i Soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.
L'assemblea può riunirsi anche mediante audio/video conferenza, purché sia consentito al presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti e regolare lo svolgimento.

Art. 30. Quorum deliberativo e costitutivo dell'assemblea

Per la validità delle assemblee ordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti. Non possono essere delegati

né gli amministratori, né i sindaci né il revisore legale dei conti e salvi gli altri divieti di legge.
Per la validità delle assemblee straordinarie è necessaria in prima convocazione la presenza di persona o per delega di almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione l'assemblea straordinaria delibera sugli oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti.
Le deliberazioni saranno prese con la maggioranza relativa nell'assemblea ordinaria e con maggioranza di due terzi nell'assemblea straordinaria salvo che per lo scioglimento per deliberare il quale occorrerà il voto favorevole dei quattro quinti dei presenti e/o rappresentati.
Le assemblee sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in caso di assenza, dal presidente eletto dall'assemblea che nomina un segretario e, se necessario, due o più scrutatori. Dalle riunioni dell'assemblea è redatto processo verbale da firmarsi dal presidente e dal segretario.

Art. 31. Consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è formato da 3 a 9 consiglieri.
Alla nomina dei membri del consiglio di amministrazione si applicano le previsioni di cui al Regolamento Elettorale.
Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri rimasti, purché siano almeno la metà più uno, provvedono a sostituirli per cooptazione, con delibera approvata dal collegio dei sindaci e dal revisore legale dei conti.
Il consiglio nomina a maggioranza dei voti il presidente, al quale spetta la rappresentanza legale della Mutua di fronte ai terzi e in giudizio, nonché la firma sociale. In caso di impedimento, il presidente è sostituito dal vice presidente, che viene invece scelto tra gli altri componenti il consiglio.
Il consiglio nomina pure un segretario che potrà essere anche non socio non rivestente carica di consigliere.
I componenti dell'organo amministrativo restano in carica per tre esercizi, salvo che i soci, al momento della nomina, abbiano fissato un diverso termine, ovvero fino alla revoca o alle dimissioni, e sono liberamente rieleggibili.

Art. 32. Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri sia di carattere ordinario, che straordinario per la gestione della Mutua ad eccezione di quelli che per legge o per Statuto sono riservati all'assemblea dei Soci.
In particolare al consiglio di amministrazione spetta:
a) redigere ed approvare il Regolamento Interno della Mutua;
b) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
c) redigere i bilanci e approvare gli stessi nonché modifica-

re la misura dell'eventuale tassa di ammissione e dei contributi associativi;
d) stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere, assumere tutte le obbligazioni inerenti all'attività e gestione sociale; e) conferire procure per singoli atti e categorie di atti ferma restando la facoltà attribuita al presidente del consiglio di amministrazione;
f) nominare la dirigenza e gli impiegati della Mutua fissandone il trattamento, nonché determinare i compensi dovuti ai suoi membri per attività continuativa espletata in adempimento di specifici incarichi;
g) nominare commissioni consultive per la migliore risoluzione dei problemi finanziari, amministrativi etc…
A tale commissioni possono partecipare anche i non Soci;
h) modificare la quota d'iscrizione e dei contributi sociali;
i) deliberare l'apertura di sedi sul territorio comunale e dei comuni vicini;
l) deliberare la stipulazione di convenzioni con i soggetti destinati ad erogare le prestazioni sanitarie in forma indiretta quali le compagnie di assicurazione e le società di servizi;
m) deliberare su ammissione, esclusione e recesso dei Soci;
n) deliberare in riferimento all'ammissione di nuovi aventi diritto all'iscrizione oltre a quelli già previsti dallo Statuto e dal Regolamento interno;
o) deliberare in riferimento all'istituzione e alla gestione di Fondi Sanitari ed altre forme di tutela sanitaria previste o consentite dalla Legge.

Art. 33. Riunioni del consiglio di amministrazione

Il consiglio si riunisce tutte le volte che il presidente o almeno la metà dei consiglieri lo ritenga necessario. È convocato dal presidente mediante lettera inviata per posta o posta elettronica o fax, che dovrà pervenire ai consiglieri, ai sindaci effettivi e al revisore legale dei conti almeno 48 ore prima dell'ora fissata per l'adunanza, ogni qualvolta vi sia materia da deliberare o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei consiglieri dal collegio dei sindaci e dal revisore legale dei conti.
Le sedute sono valide quando intervenga la maggioranza dei componenti.
Il consiglio delibera a maggioranza di voti. In caso di parità se la votazione è palese prevale il voto del presidente, se è segreta il risultato della parità equivale a rigetto.

Art. 34. Organo di controllo e/o revisore

Ove si verificassero i presupposti di legge, la Mutua procede alla nomina dell'organo di controllo collegiale o monocratico. Non verificandosi i presupposti di legge, la Mutua può comunque procedere alla nomina dell'organo di controllo.
L'organo di controllo dura in carica tre anni e scade alla

data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. E' rinnovabile. Non possono far parte dell'organismo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.
L'organo di controllo deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla Mutua e sul suo concreto funzionamento. La revisione legale dei conti, ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile e della legislazione speciale in materia, può essere affidata all'organo di controllo collegiale o a un revisore legale dei conti o a una società di revisione legale iscritti all'apposito registro. Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.
L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle Assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di amministrazione. Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni dello stesso.

Art. 35. Conciliazione ed Arbitrato

Tutte le controversie, anche di natura non contrattuale, derivanti dal presente atto, relative o connesse allo stesso, saranno risolte mediante arbitrato rituale secondo diritto e secondo Legge italiana, impugnabile per violazione di legge sostanziale, da svolgersi presso la Camera Arbitrale di Milano, previa la nomina di tre arbitri nominati in conformità al Regolamento di detta Camera, al quale ci si richiama per quanto non regolato dalla presente clausola.

TITOLO VI
SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Art. 36. Scioglimento

L'assemblea che delibera lo scioglimento della Mutua procede alla nomina di un uno o più liquidatori ai sensi di legge.
In caso di scioglimento della Mutua l'intero patrimonio sociale dovrà essere devoluto ad altre società di mutuo soccorso, ovvero ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione o al corrispondente capitolo del bilancio dello Stato di cui agli artt. 11 e 20 della legge 59/1992 ovvero ad altri Enti Onlus di natura assistenziale.
La modifica del presente articolo richiede che l'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, deliberi con la presenza di almeno gli otto decimi dei Soci aventi diritto al voto e con il voto favorevole della totalità degli intervenuti.

Art. 37. Privacy

La Mutua si adegua alle disposizioni previste dalla vigente normativa sulla protezione dei dati personali, sia dell'Unio-

ne Europea che nazionale (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27.4.2016, e D. Lgs. 196/2003 e successive modifiche ed integrazioni), garantendo la massima riservatezza nei confronti dei Soci.
Tutti i dati conferiti dai Soci saranno trattati dalla Mutua, secondo le modalità ed entro i limiti previsti dalla suddetta normativa.

Art. 38. Disposizioni finali

Per quanto non è previsto nel presente Statuto e dai Regolamenti della Mutua, valgono le disposizioni della legge 15 aprile 1886 n. 3818 e successive modifiche e integrazioni, nonché, in quanto compatibili con la disciplina delle società di mutuo soccorso, le disposizioni in materia di enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 117/2017 e, in mancanza, per gli aspetti non disciplinati, in quanto compatibili, le norme del codice civile in materia di società cooperative secondo il modello delle società a responsabilità limitata.

****

Il presente atto e le relative formalità, relativi alle società di mutuo soccorso, sono esenti da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'art. 1 legge 3818/1886, DELL'ART. 80 COMMA 2 D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 634 E DELL'ART. 19 DELLA TABELLA ALLEGATA AL D.P.R. 26 OTTOBRE 1972 N. 642.
Le spese poste a carico della società ammontano a circa Euro 830,00.
L'organo amministrativo viene delegato ad apportare al presente atto ogni modifica richiesta in sede di iscrizione al registro delle Imprese e nel Registro Unico Nazionale del terzo Settore.

****

I comparenti, infine, ricevuta la debita informativa, confermano la già prestata autorizzazione al trattamento dei dati personali ed alla relativa conservazione nei miei archivi, anche informatici (art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 GDPR e dell'art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali - cosiddetta Legge Privacy).
Ho letto quest'atto ai comparenti che lo approvano e sottoscrivono, ad ore diciannove e minuti quindici.
Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio, quest'atto è steso per trentaquattro facciate sin qui di nove fogli.

Paola CASTELLUCCIO
Italo PARTENZA
Alessandro REATEGUI
Danilo ARIAGNO

DOTTOR ENRICO PREVER NOTAIO

Copia conforme all'originale
Torino 17.7.2020